



Regolamento per l'accesso telematico ed il riutilizzo dati di ARPAC.



Sommario

Art. 1) Principi generali.....	3
Art. 2) Definizioni.....	3
Art. 3) Esclusioni.....	4
Art. 4) Accesso e pubblicazione	5
Art. 5) Norme sul riutilizzo	5



Art. 1) Principi generali

Il presente Regolamento disciplina, secondo le disposizioni del D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 (CAD) e della normativa vigente, le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso di ARPAC, e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e di riutilizzo degli stessi.

I dati pubblici di ARPAC presenti nelle banche dati, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente: ARPAC li rende disponibili, sul proprio portale web www.arpacampania.it, favorendone il libero riutilizzo a vantaggio della collettività, per la promozione della partecipazione consapevole dei cittadini all'attività amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *Dato*: un dato (dal latino *datum* che significa letteralmente fatto) è una descrizione elementare, spesso codificata, di una cosa, di una transazione, di un avvenimento o di altro. L'elaborazione dei dati può portare alla conoscenza di un'informazione; ogni tipo di dato dipende dal *codice* e dal *formato* impiegati;
- b) *Documento*: il termine documento indica qualsiasi cosa sia portatrice di significato, a prescindere dal supporto sul quale è registrato;
- c) *Dato di ARPAC*: un dato ricevuto, elaborato, archiviato dall'Agenzia stessa;
- d) *Dato pubblico*: il dato che può essere reso disponibile per chiunque;
- e) *Dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o Regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) *Dato personale*: identifica le informazioni relative alla persona fisica identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale;
- g) *Dati di tipo aperto*: sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di copyright eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo.

L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government.

I dati di tipo aperto sono:



- disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - accessibili attraverso Internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - disponibili gratuitamente attraverso Internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- h) *Formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) *Titolare del dato*: ente, organismo o P.A. che ha originariamente raccolto, elaborato, archiviato o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento o una informazione;
- j) *Pubblicazione*: la disponibilità di dati e documenti nei siti istituzionali di ARPAC, con accesso diretto senza necessità di richiesta formale diretta o indiretta;
- k) *Riutilizzo*: uso del dato, di cui è titolare ARPAC, da parte di persone fisiche o giuridiche, per qualsiasi utilità consentita dalla legge;
- l) *Licenza per il riutilizzo*: un contratto, un Regolamento, un'autorizzazione o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) *Banca dati*: un archivio dati, o un insieme di archivi, in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico;
- n) *Dataset*: costituisce un insieme di dati strutturati in forma relazionale, cioè corrisponde al contenuto di una singola tabella di database, oppure ad una singola matrice di dati statistici, in cui ogni colonna della tabella rappresenta una particolare variabile, e ogni riga corrisponde ad un determinato membro del dataset in questione.
- o) *Metadato*: un metadato è letteralmente "dato su un (altro) dato", è un'informazione che descrive un insieme di dati;
- p) *Interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse.

Art. 3) Esclusioni

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati, ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.



I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare:

- a. la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- b. il diritto di terzi al segreto industriale;
- c. la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- d. la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e. la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 4) Accesso e pubblicazione

ARPAC è dotata dei seguenti portali, realizzati secondo le norme e con le caratteristiche delle Pubbliche Amministrazioni, ove rende disponibili i dati, avendo presente che la messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti), laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo:

<https://www.arpacampania.it>

<https://portale.arpacampania.it>

<https://dati.arpacampania.it>

ARPAC mette a disposizione diretta degli utenti informazioni su temi ambientali, quali acque interne, acque di balneazione, acque marino-costiere, acque di transizione, aria, pollini, suolo, rifiuti, rischio industriale, agenti fisici, meteo; sono inoltre accessibili informazioni su controlli ambientali, monitoraggi ambientali, analisi di laboratorio.

L'aggiornamento dei dati pubblicati con modalità automatica è effettuato, per quanto possibile, in tempo reale tenendo conto dei tempi di validazione/valutazione.

Art. 5) Norme sul riutilizzo

Ogni oggetto scaricabile presente su www.arpacampania.it e gli altri portali, quali documentazione tecnica, normativa, modulistica e software, salvo diversa indicazione, è liberamente e gratuitamente disponibile, citando la fonte, sotto licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.

Chiunque può chiedere ad ARPAC informazioni pertinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia (accesso agli atti).



I dati e documenti che ARPAC pubblica sul sito istituzionale senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto e riutilizzabili con il solo obbligo di citarne la fonte (come da Linee guida AgID).